

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

### Il Consiglio Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 320.718,00

- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

delibera

di prendere atto della intervenuta **non concessione alla società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. della Licenza Nazionale 2013/2014** e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA **IL 19 LUGLIO 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete